

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI SIRACUSA

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO FORENSE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SIRACUSA

TIROCINANTI ISCRITTI NEL REGISTRO DEI PRATICANTI

1.

L'iscrizione nel Registro Speciale dei praticanti Avvocati consente, secondo la normativa vigente, lo svolgimento della pratica forense necessaria per l'ammissione agli esami di Avvocato e comporta la soggezione del praticante al potere disciplinare del Consiglio dell'Ordine ed alle norme che regolano la professione forense: tali norme sono individuate nel codice deontologico e nell'ordinamento forense di cui il praticante è obbligato al rispetto.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

2.

La domanda di iscrizione al Registro dei Praticanti deve essere formulata compilando l'apposito modulo scaricabile dal sito: www.ordineavvocatisr.it nella sezione modulistica.

3.

Alla domanda di iscrizione nel Registro deve essere allegata una dichiarazione dell'Avvocato presso il quale l'aspirante tirocinante intende svolgere il tirocinio professionale nella quale l'Avvocato, sotto la propria responsabilità, indichi la propria disponibilità ad accogliere il tirocinante per lo svolgimento del tirocinio, impegnandosi a formarlo sotto la propria guida e controllo.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO

4.

Il tirocinio può essere svolto presso un Avvocato iscritto all'Albo tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa. Il Dominus dovrà avere comunque un'anzianità di iscrizione non inferiore a 5 anni.

5.

È ammesso lo svolgimento del tirocinio presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'Ufficio Legale di Ente Pubblico o di un Ente privato autorizzato dal Ministero della Giustizia o presso un Ufficio Giudiziario per non più di dodici mesi. Il tirocinio deve in ogni caso essere svolto per almeno sei mesi presso un Avvocato iscritto all'Ordine o presso l'Avvocatura dello Stato.

6.

L'Avvocato può accogliere fino a tre tirocinanti che svolgano il tirocinio.

7.

Il Consiglio dell'Ordine verifica se i requisiti posseduti dall'aspirante tirocinante e dallo studio nel quale intende svolgere il tirocinio, quale risultano dalla dichiarazione del tirocinante e dalla dichiarazione di disponibilità dell'Avvocato, siano compatibili con la normativa richiamata nel presente regolamento e, in caso contrario, rigetta la domanda di iscrizione al Registro dei praticanti ovvero, se già concessa, la revoca.

8.

Qualora sussistano cause ostative o di incompatibilità con l'iscrizione al Registro dei Praticanti, con riferimento ai principi previsti dall'Ordinamento Forense ed alle successive integrazioni e modifiche od alle vigenti disposizioni di legge, l'aspirante tirocinante deve darne comunicazione al momento della presentazione della domanda di iscrizione; inoltre, l'aspirante tirocinante deve specificare, sotto la propria responsabilità, con dichiarazione allegata alla domanda se:

- a) svolge attività lavorativa, dipendente o autonoma, al di fuori della pratica forense, chiarendone la natura e specificandone le modalità (datore di lavoro pubblico o privato, giorni ed orari);
- b) svolge la pratica per l'accesso ad altre professioni.

9.

Nell'ipotesi in cui il tirocinante svolga attività lavorativa è tenuto, altresì, ad adoperarsi affinché il Consiglio dell'Ordine possa assumere, in qualunque momento, informazioni presso il datore di lavoro sulla natura e sulle modalità con cui espleta l'attività, onde consentire la valutazione sulla compatibilità tra l'attività lavorativa e il tempo dedicato allo svolgimento della pratica forense.

10.

La pratica forense può essere svolta contemporaneamente, dietro domanda dell'interessato e delibera positiva del Consiglio dell'Ordine, sotto la guida di due Avvocati operanti in settori di diritto diversi; in tal caso, ciascun Avvocato, è tenuto, per la parte che gli compete, a confermare la veridicità delle dichiarazioni riportate nel libretto di pratica.

11.

Qualora il tirocinante intenda continuare la pratica presso un diverso Avvocato deve darne comunicazione scritta al Consiglio dell'Ordine, allegando dichiarazione dell'Avvocato prescelto nonché la dichiarazione di cessazione della pratica del precedente Avvocato.

12.

Il tirocinio forense può essere svolto anche presso uno studio legale associato; in questa ipotesi la dichiarazione di disponibilità potrà essere sottoscritta da un solo Avvocato, il quale sarà responsabile del periodo di tirocinio e che ad ogni effetto assume la figura di Avvocato presso il quale verrà svolto il tirocinio.

13.

Il tirocinante deve svolgere il tirocinio in vista della futura professione forense, collaborando e rendendosi utile nell'attività dello studio.

14.

Il tirocinante è tenuto ad un'assidua frequentazione dello studio oltre che a partecipare alle udienze dell'Avvocato presso cui svolge la pratica.

15.

Il tirocinante è tenuto all'aggiornamento professionale ed allo studio individuale.

16.

Il tirocinante è inoltre tenuto a partecipare ai seminari giuridici e di approfondimento culturale organizzati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dalle associazioni forensi a decorrere dall'anno successivo all'abilitazione al patrocinio sostitutivo.

17.

L'Avvocato ha il dovere di seguire la preparazione del praticante, sotto il profilo dell'attività che quest'ultimo svolge presso lo studio e nella partecipazione alle udienze, al fine di consentire una adeguata formazione. L'Avvocato è impegnato, nel rispetto dei principi di correttezza e lealtà, a verificare e confermare la veridicità dei contenuti riportati nel libretto di pratica forense, sottoscrivendolo e datandolo nelle parti previste

18.

Le relazioni allegate al libretto di tirocinio forense devono essere datate e sottoscritte dall'avvocato e dal tirocinante.

19.

All'interno dello studio al praticante deve essere assegnato uno spazio idoneo ed adeguatamente attrezzato allo svolgimento della pratica; il tirocinante ha diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento di attività svolte in favore dello studio; può essere previsto un compenso equo e proporzionale all'attività espletata dal tirocinante. Al praticante non deve essere affidata attività di segreteria di studio, intendendosi per tale l'attività che deve essere prestata da personale dipendente con esclusione dell'attività di cancelleria finalizzata alla integrazione del tirocinio.

20.

La frequentazione dello studio deve essere attestata al termine di ogni semestre di pratica professionale, mediante sottoscrizione, da parte del dominus, negli appositi spazi all'uopo previsti nel libretto di pratica. L'infedele attestazione della frequentazione dello studio costituisce infrazione disciplinare per l'Avvocato e per il praticante.

21.

Nel caso in cui il tirocinante interrompa lo svolgimento del tirocinio o non svolga attività per un periodo continuativo superiore a trenta giorni, l'Avvocato è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al Consiglio dell'Ordine. L'interruzione del tirocinio per oltre sei mesi senza giustificato motivo, comporta l'inefficacia di quello precedentemente svolto e la cancellazione dal Registro dei Praticanti, previa verifica della insussistenza di giustificati motivi a seguito di convocazione del C.O.A.

Quando ricorre un giustificato motivo, debitamente documentato, l'interruzione del tirocinio può avere una durata massima di sei mesi. Successivamente il tirocinio sarà completato fino al raggiungimento del periodo previsto.

22.

Il tirocinante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso altro Ordine del luogo ove intenda proseguire il tirocinio.

Il Consiglio dell'Ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e rilascia al praticante un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente compiuto.

23.

Per ogni semestre il tirocinante è tenuto a partecipare ad almeno 20 udienze, annotandole nel libretto della pratica forense. Sono escluse le udienze di mero rinvio. Il praticante medesimo, ai fini del riconoscimento della pratica, in luogo dei verbali di causa, **potrà** allegare al libretto:

- a) apposita autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la partecipazione alle udienze non concentrate ma spalmate nel semestre, recanti il numero di ruolo, le parti dei procedimenti e l'attività svolta;
- b) apposita autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 dell'avvocato affidatario con identico contenuto.

24.

Non è ammessa la possibilità di trascrivere nel libretto più di tre udienze al giorno e non meno di tre al mese (escluso il periodo feriale); ciò in quanto la partecipazione all'udienza presuppone lo studio preventivo del relativo fascicolo di causa da parte del praticante.

25.

La partecipazione alle udienze deve essere distribuita in modo omogeneo nel corso del semestre di riferimento e deve riguardare, possibilmente, problematiche di più materie.

26.

La partecipazione del tirocinante alle udienze deve risultare dall'attestazione della presenza dello stesso da parte del Giudice nel verbale d'udienza.

27.

Possono essere annotati sul libretto esclusivamente i processi patrocinati dall'Avvocato ove viene svolta la pratica forense; non sono validi, ai fini della pratica forense e non possono essere trascritti sul libretto processi, nei quali l'Avvocato si sia limitato alla sostituzione in udienza di altro collega.

28.

È ammessa la trascrizione delle udienze in cui l'Avvocato sia stato sostituito da altro Avvocato ed il tirocinante abbia assistito.

29.

Costituisce infrazione disciplinare per il tirocinante e per l'Avvocato l'annotazione sul libretto della pratica di udienze che non riguardino l'attività professionale dello studio dell'Avvocato.

30.

Per ogni semestre il praticante deve indicare nel libretto di tirocinio almeno 10 atti processuali o relativi ad attività stragiudiziali alla cui redazione abbia collaborato, con l'indicazione del loro oggetto e numeri di ruolo. Gli atti giudiziari, per i quali deve essere indicata l'Autorità giudiziaria ed il numero di Ruolo Generale, devono essere differenti tra loro e riguardare materie e problematiche giuridiche diverse. Inoltre devono essere svolte, nella parte all'uopo prevista nel libretto, almeno tre questioni giuridiche relative agli atti giudiziari e/o stragiudiziali trattati nel semestre.

31.

Al termine del primo anno di tirocinio il praticante deve presentare, oltre a due questioni giuridiche alla cui redazione abbia collaborato, con l'indicazione del loro oggetto, ed ad una questione attinente alla deontologia professionale, anche un'ulteriore relazione dell'attività svolta nell'anno di pratica, da allegare al libretto di pratica firmata dall'Avvocato e dal tirocinante.

32.

Entro 90 giorni dalla scadenza di ogni semestre il tirocinante deve consegnare alla Segreteria dell'Ordine il libretto compilato in ogni sua parte, debitamente firmato e

datato, affinché sia sottoposto alla verifica ed alla vidimazione da parte del Tutor e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

L'eventuale deposito del libretto di pratica in un termine maggiore di quello di cui sopra dovrà essere accompagnato da apposita dichiarazione del praticante e dell'avvocato presso il cui studio il predetto svolge il tirocinio contenenti i motivi giustificativi del ritardo, opportunamente documentati.

33.

Immediatamente dopo la fine del terzo semestre il tirocinante deve consegnare alla Segreteria del Consiglio dell'Ordine il libretto compilato in ogni sua parte, debitamente firmato e datato, affinché sia sottoposto alla verifica ed alla vidimazione da parte del Tutor e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati nonché per consentire il rilascio in tempo utile del certificato di compiuta pratica.

PATROCINIO SOSTITUTIVO

34.

Trascorsi sei mesi dall'inizio del tirocinio forense, il tirocinante può presentare domanda per ottenere l'abilitazione al patrocinio sostitutivo.

35.

La richiesta avanzata presso il Consiglio dell'Ordine, subordinata all'esito positivo del colloquio di accertamento della pratica effettuato dal tutor assegnato, viene formulata mediante apposito modulo da presentarsi presso la segreteria dell'Ordine, nel quale è contenuta un'apposita dichiarazione, da sottoscrivere, di non incorrere in nessuno dei casi di incompatibilità all'esercizio della professione previsto dalla Legge Professionale.

Una volta presentata la domanda il Consiglio, alla prima adunanza utile (comunque entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta), provvederà a deliberare sull'iscrizione all'apposito registro dei praticanti abilitati e, da tale giorno, inizierà a decorrere l'abilitazione, la quale ha una durata di cinque anni. Successivamente alla delibera di iscrizione il Praticante dovrà prestare il prescritto impegno solenne (ai sensi dell'art. 8 della legge professionale).

Il praticante abilitato al patrocinio sostitutivo, dopo avere prestato giuramento, è abilitato a sostituire il dominus nelle cause di competenza del Giudice di Pace e dinanzi ai Tribunali, in composizione monocratica, del Distretto della Corte di Appello di Catania limitatamente agli affari civili e penali previsti dall'art. 7 della L. 16.12.1999 n. 479.

TIROCINIO ALL'ESTERO

36.

Dopo il primo semestre il praticante che ne faccia domanda al Consiglio dell'Ordine può essere autorizzato, per un periodo complessivo non superiore a un semestre, a

svolgere il tirocinio in altro paese dell'Unione Europea presso professionisti legali con titolo equivalente a quello di avvocato abilitato all'esercizio della professione.

37.

L'istanza al Consiglio dell'Ordine deve contenere l'indicazione dell'attività che il praticante intende svolgere all'estero, accompagnata dalla dichiarazione di disponibilità dello studio legale estero ove il praticante intende recarsi.

38.

L'avvocato del paese estero ove il tirocinante sia stato ammesso a svolgere il periodo di tirocinio deve attestare secondo le prescrizioni del regolamento di cui al D.P.R. 10 Aprile 1990 n. 101 e del presente regolamento — la continuità della pratica, la frequenza dello studio e la partecipazione alle udienze.

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

39.

Il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'art.16 del D.Lgs. 398/1997 esonera il tirocinante dalla partecipazione alle udienze e dalla frequenza dello studio per la durata di un anno.

Per il periodo residuo il tirocinante deve svolgere il tirocinio secondo la modalità ordinaria.

40.

Coloro che frequentano la scuola sono tenuti alla preventiva iscrizione nel Registro dei Praticanti.

41.

Il praticante è tenuto a comunicare al Consiglio dell'Ordine i semestri per i quali intende avvalersi dell'esonero dalle udienze.

Il periodo di tirocinio alternativo sarà riconosciuto al completamento del percorso formativo.

OBBLIGHI DEONTOLOGICI DEL PRATICANTE E DELL'AVVOCATO

42.

Il tirocinante è tenuto al rispetto delle norme deontologiche; la violazione di esse integra illecito disciplinare. L'Avvocato è impegnato sul suo onore e nel rispetto dei doveri di correttezza e lealtà all'osservanza di tutti gli obblighi e i doveri stabiliti dall'ordinamento professionale dal Codice deontologico forense e dal presente regolamento, la violazione dei quali integra illecito disciplinare.

43.

L'avvocato è tenuto a formare il praticante sulla deontologia professionale, ispirandolo all'osservanza dei relativi principi e doveri.

IL TUTOR ED IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI COMPIUTO TIROCINIO

44.

Il Consiglio dell'Ordine assegna a ciascun tirocinante iscritto al Registro un Tutor, che ha il compito di seguire e vigilare sulla formazione del praticante controllando le annotazioni riportate sul libretto di pratica. Il Tutor esamina le relazioni predisposte dal praticante e ne chiede, qualora lo ritenga, l'integrazione, svolgendo periodicamente dei colloqui con il praticante e compiendo tutta l'attività utile al fine della formazione del praticante.

45.

Il Tutor può chiedere al tirocinante di depositare al Consiglio dell'Ordine le copie degli atti o dei verbali di udienza indicati nel libretto di pratica forense e può richiedere incontri anche con l'avvocato presso cui il praticante è stato ammesso a svolgere la pratica.

46.

Al termine dei diciotto mesi di tirocinio il praticante deve richiedere il rilascio del certificato di compiuto tirocinio.

47.

Il rilascio del certificato di compiuto tirocinio da parte del Consiglio dell'Ordine è preceduto da un colloquio volto a verificare la proficiuità della pratica svolta nel corso dei diciotto mesi. Qualora dal colloquio risulti che il tirocinante non ha maturato la formazione necessaria il Consiglio può negare il rilascio del certificato di compiuto tirocinio tale caso il tirocinante deve completare il periodo di formazione, secondo le modalità indicate dal Consiglio dell'Ordine.

48.

Il certificato di compiuta pratica perde efficacia trascorsi sei anni senza che segua il superamento dell'esame di Stato. Quando il certificato perde efficacia il competente Ordine professionale provvede alla cancellazione del soggetto dal Registro dei Praticanti.

EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento si applica ai praticanti iscritti dal 01.01.2021.